



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 190 DEL 03/11/2022**

**OGGETTO: ORDINANZA TAR VENETO N. 832/2022 - REG. RICORSI 1129/2022. DETERMINAZIONI  
CONSEQUENTI.**

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di novembre alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**ORDINANZA TAR VENETO N. 832/2022 - REG. RICORSI 1129/2022. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**";

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**ORDINANZA TAR VENETO N. 832/2022 - REG. RICORSI 1129/2022. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**", di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

### DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: ORDINANZA TAR VENETO N. 832/2022 - REG. RICORSI 1129/2022. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Preso atto** che in data 16/09/2022 prot. n. 20370 veniva notificato al Comune di Valeggio sul Mincio ricorso avanti al T.A.R. Veneto Sez. III, presentato dal Sig. - omissis - per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 11/8/2022 con la quale il Comune di Valeggio sul Mincio rigettava l'istanza di compartecipazione inoltrata dal ricorrente, in parte qua del Regolamento comunale del Sistema di Interventi e Servizi Sociali, approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27/10/2016, nonché della nota prot. n. 18429 con la quale il Comune, quanto ai "limiti del patrimonio disponibile" precisava che a tutt'oggi sono in vigore i limiti stabiliti a suo tempo dal citato Regolamento;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 170 del 26/09/2022, esecutiva con la quale l'Ente ha deciso di costituirsi in giudizio al fine di sostenere le ragioni del Comune e di resistere alle richieste avanzate con il succitato ricorso per le seguenti motivazioni:

- 1) il ricorrente, attraverso il proprio amministratore di sostegno, dall'inizio dell'anno 2011 non ha più aggiornato il servizio sociale comunale riguardo la propria situazione socio-sanitaria;
- 2) il ricorrente, attraverso il suo amministratore di sostegno, non ha seguito, per la presa in carico, le modalità previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale del Sistema di Interventi e Servizi Sociali;
- 3) la motivazione del diniego di compartecipazione al pagamento della retta di degenza è rinvenibile dalle disposizioni dell'art. 11 comma 3 lettera b) del vigente succitato Regolamento, il quale recita: "come ulteriore criterio di selezione dei beneficiari di cui all'art. 2 co. 1 del DPCM 159/2013, a partire da un 'patrimonio disponibile minimo' il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un 'patrimonio disponibile massimo'; detti limiti vengono stabiliti annualmente dall'Amministrazione. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno tenuti a pagare la retta massima." Attualmente questo limite massimo è stabilito in Euro 25.000,00 e il patrimonio mobiliare dichiarato dal ricorrente supera detto importo;

**Visto** il punto 4) delle sopracitata deliberazione ove si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali di individuare il professionista per la difesa giurisdizionale del Comune;

**Vista** la determinazione n. 608 del 10/10/2022 con la quale veniva conferito all' Avv. Mattia Lancerotto, unitamente all'Avv. Emanuele Roldo del foro di Verona, per l'incarico di assistenza legale e difesa del Comune di Valeggio sul Mincio in tutte le fasi del giudizio avanti il T.A.R. Veneto nel ricorso in premessa indicato;

**Preso atto** che in data 12/10/2022 è stata pronunciata dal TAR Veneto Sezione III ordinanza n. 832/2022 di accoglimento dell'istanza di sospensiva e per l'effetto è stata pertanto sospesa l'efficacia degli atti impugnati, è stata demandata al Comune resistente la rinnovazione dell'istruttoria e la determinazione della propria contribuzione per l'anno in corso, secondo quanto in motivazione indicato, e fissata per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 febbraio 2023;

**Vista** la relazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del 27/10/2022 e tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale in tema di criteri di valutazione a favore delle persone non autosufficienti accolte presso case di riposo, da ultimo ribadito anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2979/2022;

**Considerata** l'urgenza di assumere determinazioni in merito, anche al fine di evitare ulteriori spese qualora fosse proposto dal ricorrente il giudizio di ottemperanza;

**Ritenuto** quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso

**DELIBERA**

- 1) Di prendere atto di quanto in premesso indicato e, pertanto, di non proporre appello al Consiglio di Stato contro l'ordinanza di sospensiva del TAR Veneto Sezione III n. 832/2022.
- 2) Di dare disposizioni al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché dia esecuzione a quanto disposto dal TAR Veneto con la sopra citata ordinanza.

- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di provvedere in merito al fine di evitare ulteriori spese qualora fosse proposto dal ricorrente il giudizio di ottemperanza.



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO  
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE  
SCARPARI EMILIO